



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:

- 1) Dott. Sebastiano L. Gentile ----- Presidente rel.
- 2) Dott. ssa Arbore Angela ----- Consigliere
- 3) Dott.ssa Procoli Maria ----- Consigliere

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;

TRA

(Bari –), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Bia;

-Appellante-

E

s.r.l., con sede in Bari, alla via Dante, n. 346 ;

-Appellata contumace-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza definitiva del 15.2.2010, il Tribunale del lavoro di Bari, sentiti alcuni testimoni: a) rigettava la domanda di nullità *ex art. 1 l. 7/63* proposta da , dipendente dal 7.12.2000 della s.r.l. , agenzia di viaggi e turismo, avverso il licenziamento irrogato dalla società datrice di lavoro, mediante lettera in data 18.9.2001 e con effetto a decorrere dal 31.10.2001, a ridosso del matrimonio celebrato il 7.12.2001; b) rigettava, altresì, l'impugnativa del licenziamento proposta dalla lavoratrice sul presupposto della mancanza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla s.r.l. ; c) rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta per il risarcimento del danno imputato alla a titolo di negligenza sul lavoro; d) compensava le spese di lite.

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 14.1.2011, proponeva appello la , dolendosi dell'erroneità della sentenza alla stregua dei motivi che di seguito si riepilogano e si valutano.

Chiedeva l'appellante che, in riforma della pronuncia gravata, fosse accolta la domanda di nullità del licenziamento ai sensi dell'art. 1 l. 7/63 e, in subordine, la domanda di illegittimità del licenziamento per mancanza di giustificato motivo, con ogni conseguenza di legge.

L' s.r.l. rimaneva contumace.

Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza odierna la discussione precedeva la pubblicazione del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La missiva 18.9.2001 di licenziamento ha il seguente tenore: <<La presente per significarLe che, a seguito della grave crisi nel settore in cui la nostra azienda opera, la Direzione è giunta nella determinazione di privarsi della sua collaborazione. Pertanto alla data del 31.10.2001, il suo rapporto di lavoro deve intendersi risolto a tutti gli effetti di legge e contratto>>.

Il licenziamento è stato ritualmente impugnato dalla con lettera a/r del 18.10.2001 inoltrata alla s.r.l. , nonché alla DPL di Bari per l'espletamento del tentativo di conciliazione, non riuscito.

Come risulta *per tabulas*, la ha inoltrato all'Arcidiocesi di Bari-Bitonto, in data 12.9.2001, la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio a contrarsi con il rito concordatario e ha poi contratto matrimonio con tal il 7.12.2001, in Bari, presso la Parrocchia di San Giuseppe.

Il Tribunale del lavoro di Bari ha rigettato la domanda attorea ritenendo inapplicabile nella specie il divieto infrannuale di licenziamento a causa di matrimonio configurato dall'art. 1, 3° co., l. 9.1.1963, n. 7, mediante una presunzione assoluta.

Con particolare riguardo al *dies a quo* dell'anno di tutela per la lavoratrice previsto da tale disposizione (vigente all'epoca dei fatti e sino all'abrogazione per effetto dell'art. 35 d.lgs. 11.4.2006, n. 198, codice delle pari opportunità), a decorrere dalla richiesta delle pubblicazioni, nella sentenza gravata si legge: <<sono irrilevanti, ai fini dell'operatività della presunzione, l'intervento di atti prodromici alla richiesta di pubblicazioni quale come nel caso in esame, l'invio della richiesta delle pubblicazioni al parroco celebrante per il successivo invio all'ufficiale dello stato civile>>; <<affinché il matrimonio abbia effetti civili, la richiesta di pubblicazione deve essere effettuata anche all'ufficiale dello stato civile che provvede, ove ricorrano i presupposti, alla dovuta affissione alla porta comunale per il periodo di tempo necessario>>; <<dal momento della affissione alla porta comunale e della parrocchia, discende quello effetto di legale conoscenza da parte dei terzi e non certo a decorrere dal compimento di atti iniziali e preparatori, non dotati di alcuna rilevanza esterna qual è, appunto, l'inoltro della richiesta di pubblicazione>>.

Relativamente all'illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa o giustificato motivo oggettivo, il primo giudice ha ravvisato, nei documenti prodotti dalla datrice di lavoro, la prova di un effettivo e notevole calo di affari a seguito dell'attentato alle Torri Gemelle di New York, avvenuto nel settembre 2001, con incidenza sul volume di affari complessivo della s.r.l. e riduzione delle entrate di oltre la metà tra settembre e ottobre 2001.

La si duole: 1) della violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. 7/63 in combinato disposto con l'art. 12 delle preleggi; 2) dell'erronea valutazione dei fatti e documenti di causa in merito alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo.

L'atto di gravame, con unico articolato motivo, confuta innanzitutto la tesi del Tribunale del lavoro di Bari circa il compimento da parte della , prima del licenziamento, soltanto di attività prodromiche rispetto alla richiesta delle pubblicazioni idonea a far scattare il divieto di licenziamento.

In proposito, per valutare compiutamente la doglianza della lavoratrice e le prove che la supportano, si premette che, secondo la giurisprudenza di legittimità, <<in tema di divieto di licenziamento a causa di matrimonio, la presunzione legale di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 198 del 2006, in cui è stato trasfuso l'art. 1, comma 3, della l. n. 7 del 1963, è collegata ad una tipica forma legale di pubblicità-notizia costituita dal compimento delle formalità preliminari al matrimonio previste dagli artt. 93 e segg. c.c., alle quali non sono equipollenti le pubblicazioni per il matrimonio canonico, atteso che quelle civili sono prescritte anche per il matrimonio concordatario>> (Cass. 10.5.2016, n. 9467, massima).

Tale criterio, da un lato, non si pone <<in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza>>, ha chiarito la Corte di legittimità, dall'altro, è congruo e va condiviso, perché <<per lo stesso matrimonio concordatario l'art. 6 della legge 27 marzo 1929 n. 847 prescrive che le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli artt. 93 e seg. del codice civile e 91 e seg. del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238>>, il che <<dimostra che secondo il legislatore non sono equipollenti le pubblicazioni religiose>>.

Tuttavia, pur aderendo a questa interpretazione rigorosa e selettiva, i seguenti atti e fatti, evidenziati dall'appellante e risultanti con certezza documentale, conducono a ritenere la fondatezza della domanda attorea di nullità del licenziamento: a) la ha inoltrato all'Arcidiocesi di Bari-Bitonto, in data 12.9.2001, la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio a contrarsi con il rito concordatario e ha poi contratto matrimonio con tal il 7.12.2001, in Bari, presso la Parrocchia di ; b) la richiesta di pubblicazioni risulta formulata, lo stesso 12.9.2001, all'ufficiale dello stato civile di Bari da Padre , parroco della chiesa “ , come si evince dal certificato

in pari data a firma del religioso (doc. 6 di parte odierna appellante); c) le pubblicazioni canoniche sono state eseguite nella Parrocchia di “ ” dal 30 settembre al 7 ottobre 2001 (doc. 7 della); d) le pubblicazioni civili sono avvenute presso il Comune di Bari dal 1° al 10 ottobre 2001 (doc. 8 di parte odierna appellante); e) il matrimonio è stato celebrato in Bari, il 7.12.2001, nella parrocchia di “ ” (doc. 9 della); f) il licenziamento, come si è detto, è stato intimato mediante missiva del 18.9.2001 e ha avuto attuazione in data 31.10.2001.

La prima doglianza della lavoratrice fa leva, in particolare, sul documento dinanzi indicato alla lettera b), cioè – si ripete – la richiesta di pubblicazioni del 12.9.2001 rivolta all’ufficiale dello stato civile di Bari da Padre , parroco della chiesa “ ”, come si evince dal certificato in pari data a firma del religioso.

Vi si legge che il Parroco, <<richiesto di assistere al matrimonio canonico destinato a produrre gli effetti civili tra>> la e il , a sua volta <<chiede>> <<al Signor Ufficiale di Stato Civile di Bari>>, <<ai sensi della normativa concordataria, che si effettui la pubblicazione in codesta Casa comunale e attende la dichiarazione dell’ eseguita pubblicazione ai termini di legge>>.

Senonché, tale iniziativa del parroco non sembra riconducibile alla facoltà concessa ai nubendi dall’art. 96 cod. civ. di chiedere le pubblicazioni civili per il tramite di <<persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico>> e non risulta conforme alla regolamentazione di cui all’art. 50 ss. d.p.r. 3.11.2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), che richiede la procura speciale risultante da scrittura privata o atto pubblico e plurime dichiarazioni specifiche sulla condizione personale di ognuno degli sposi.

Né si rinvencono specifiche norme di matrice concordataria a supporto del significato e della funzione che la vorrebbe attribuire al documento indicato alla lettera b).

La richiesta del parroco corrisponde piuttosto alla formalità aggiuntiva prevista dal Decreto Generale sul Matrimonio Canonico in data 5.11.1990, in base al quale: a) “La celebrazione del matrimonio concordatario è preceduta dalle pubblicazioni canoniche, che sono sempre richieste perché rispondono a una esigenza di bene comune” (punto 12); b) “Il parroco richiede la pubblicazione civile al comune nel quale uno degli sposi ha la residenza, accompagnando la richiesta dei nubendi. Occorre ricordare ai fidanzati, durante la preparazione al matrimonio, che essi non devono chiedere la pubblicazione al comune prima che siano state compiute le pratiche da premettersi alla celebrazione del matrimonio canonico, avvertendoli che, senza la richiesta del parroco, la loro non può avere effetto ai fini della procedura concordataria” (punto 15).

Infatti, s.r.l. ha documentato nel primo grado del giudizio che la e il , cioè gli sposi, hanno anch’essi chiesto le pubblicazioni all’ufficiale dello stato civile di Bari in data 1.10.2001 e la medesima circostanza risulta dal certificato 12.10.2001 attestante l’avvenuta esecuzione delle pubblicazioni civili – come si è detto – dal 1° al 10 ottobre 2001 siccome <<richiesta anche dal parroco >>.

Sotto il profilo della presunzione assoluta a valle della richiesta delle pubblicazioni civili, configurata dall’art. 1, 3° co., l. 7/63, quindi, la pronuncia del Tribunale del lavoro di Bari resiste alla prima censura formulata mediante l’atto di gravame.

Rimanendo alla denuncia attorea di nullità del licenziamento siccome di poco anteriore al matrimonio, bisogna, peraltro, considerare che sia il ricorso introduttivo della controversia sia l’atto di appello sostengono, in modo più ampio e complessivo, la tesi che il riferimento datoriale al giustificato motivo oggettivo sarebbe inveritiero ed esclusivamente formale, perché non vi era alcuna crisi aziendale e, invece, <<l’unico motivo che ha spinto la datrice a risolvere il rapporto di lavoro è rappresentato dalla causa di matrimonio, che determina la nullità del provvedimento>> (così il ricorso del 14.1.2011).

Il ricorso di gravame dice espressamente di <<mala fede della datrice di lavoro nella gestione del rapporto con l’odierna appellante>>, in quanto l’<<imminente matrimonio della ricorrente>> era <<di dominio pubblico all’interno dell’agenzia viaggi sin dall’estate 2001>>.

Per tal via, ci si deve fare carico di valutare il denunciato vizio del recesso datoriale alla stregua del divieto configurato dal 2° comma dell'art. 1 l. 7/63, che, ancora prima della presunzione assoluta del 3° comma correlata alla richiesta delle pubblicazioni civili, sancisce in via generale la nullità dei *licenziamenti attuati a causa di matrimonio*.

Non sfugge che l'applicazione di questa regola, secondo un principio immanente alle altre ipotesi di licenziamento discriminatorio, postula l'assolvimento dell'onere probatorio a carico della lavoratrice, salvo il caso di scuola che il recesso datoriale faccia esplicito e confessorio riferimento alle prossime nozze della dipendente, ma nella specie le prove offerte dalla [redacted] e comunque desumibili dagli atti sono più d'una, sono solide e convincono.

La prima sta nella tempistica del licenziamento che – si ribadisce – intimato, cioè deciso, il 18.9.2001, vale a dire prima delle pubblicazioni civili, ha avuto attuazione il 31.10.2001, cioè quando erano state fatte sia le pubblicazioni canoniche sia quelle civili, per cui si sapeva o si poteva sapere che la [redacted] stava per sposarsi.

L'effettiva conoscenza delle nozze programmate a breve, inoltre, può essere riferita ai responsabili della società datrice, operante – per quanto consta – in un locale delle dimensioni di un negozio e avente personale costituito da poche unità, alla stregua delle deposizioni testimoniali confermatrici della circostanza che la [redacted] parlava in agenzia del suo matrimonio imminente.

Il primo giudice ha escluso l'utilizzabilità di tali testimonianze con valutazione negativa basata sull'irrelevanza probatoria delle dichiarazioni *de relato ex parte actoris*, ma qui la prova verte non sulle caratteristiche del matrimonio (delle quali soltanto la [redacted] poteva essere a conoscenza) bensì ha come oggetto la circostanza storica che la lavoratrice ne diceva sul luogo di lavoro, cioè investe un fatto che i testi hanno vissuto personalmente.

Le deposizioni in esame, inoltre, sono state rese da clienti dell'agenzia di viaggi ([redacted]), vale a dire da soggetti estranei e del tutto indifferenti all'esito della lite, e collimano con la dichiarazione del [redacted], divenuto marito della [redacted], il quale ha riferito di avere parlato delle nozze con [redacted], collega della allora fidanzata, durante un passaggio in macchina dato all'uscita dal lavoro nell'estate del 2001.

In altre parole, non si può ritenere in base all'automatismo della presunzione assoluta *ex 3°* comma che la volontà datoriale di estromettere la dipendente sul punto di contrarre matrimonio fosse viziata *ab initio*, ma i predetti rilievi portano verso la medesima conclusione e comunque la scelta recessiva della società datrice è stata mantenuta ferma, mentre poteva essere ripensata, per un periodo anomalo di differimento (circa quaranta giorni), con un richiamo generico all'istituto del preavviso e sino a tre settimane dopo l'esecuzione, presso il Comune di Bari dal 1° al 10 ottobre 2001, della prescritta pubblicità-notizia concernente il matrimonio.

Inoltre, sul versante, parimenti decisivo, dei riscontri dell'allegato giustificato motivo oggettivo: a) sono generiche le deposizioni dei dipendenti rimasti in servizio che hanno confermato la tesi datoriale della <<grave crisi del settore>> di cui dice la missiva di licenziamento; b) è davvero inverosimile che l'attentato alle Torri Gemelle di New York, verificatosi soltanto sette giorni prima del licenziamento della [redacted], abbia <<comportato un crollo verticale delle entrate pari a oltre il 60%>>, come ha sostenuto la s.r.l. [redacted] nel corso del giudizio di primo grado; c) questo dato non è provato dall'informale prospetto riepilogativo prodotto dalla società datrice, che non corrisponde ad alcuna scrittura aziendale obbligatoria, né è desumibile dall'elenco in atti delle operazioni economiche, la prima delle quali reca la data del 31.8.2001; d) comunque la contrazione del giro d'affari che integra il giustificato motivo oggettivo, oltre a essere significativa e adeguatamente provata, deve avere – secondo la giurisprudenza costante e condivisibile – anche una caratteristica di stabilità nel tempo, perché altrimenti, se si consentissero licenziamenti in occasione di ogni temporanea flessione dell'attività aziendale, l'affidamento contrattuale del dipendente nella continuità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarebbe ingiustamente violato.

Pertanto, giusta l'articolata doglianza della [redacted] sul punto, la pronuncia impugnata sopravvaluta l'idoneità dei documenti prodotti dalla società datrice a fornire la prova <<del giustificato motivo oggettivo riportato nella lettera di licenziamento>>.

Riepilogando, la s.r.l. sapeva dell'imminente matrimonio della e non ha provato l'effettività del motivo addotto per sostenere la legittimità del licenziamento (diverso dai casi eccezionali derogatori: colpa grave della lavoratrice, cessazione dell'attività aziendale, ultimazione della prestazione, scadenza del termine esito negativo della prova; art. 54, 3° co., d.lgs. 151/01, vigente nel settembre 2001); licenziamento del quale, conclusivamente, in accoglimento dell'appello, si dichiara la nullità ai sensi dell' art. 1, 2° co., l. 7/63.

Così riformata la sentenza del Tribunale del lavoro di Bari, le pronunce accessorie, a completamento della tutela della lavoratrice discriminata, consistono nell'ordine alla s.r.l. di riassumere la e di pagarle le mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturate dal 18.9.2001 sino al giorno della riammissione in servizio, con le maggiorazioni di legge.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza della società datrice; gli importi e le modalità di pagamento sono specificati nel dispositivo.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 14.1.2011 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 15.2.2010 nei confronti della s.r.l. , così provvede: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la nullità del licenziamento intimato in data 18.9.2001; ordina alla s.r.l. di riassumere la in servizio; condanna la s.r.l. a pagare alla le retribuzioni dal 18.9.2001 all'effettiva riammissione in servizio, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali secondo legge; condanna altresì la s.r.l. a pagare all'Avv. Raffaele Bia, difensore della dichiaratosi anticipatorio, il compenso professionale liquidato in € 2.800,00 per il primo grado del giudizio ed € 3.400,00 per questo giudizio di appello, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Bari, il 4 maggio 2017

Il Presidente estensore
Dott. Sebastiano L. Gentile